TERZA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(74/348/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [3], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [4], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [5], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Australia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera esistono norme concernenti i controlli delle sementi; che tali norme prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di costatare che le ispezioni in campo previste rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate;

considerando che la presente decisione non impedisce che costatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni su cui sono basate non sono o non sono più soddisfatte; che occorre, a tal fine, ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie;

considerando che, il 5 ottobre 1973, il Consiglio dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) ha esteso a talune crocifere e piante oleaginose il campo di applicazione del suo sistema attuale per la certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale; che applicandosi ormai questo sistema alle specie di navone, di cavolo da foraggio, di rafano oleifero e alle piante oleaginose e da fibra regolamentate dalle direttive comunitarie, è necessario modificare le condizioni particolari fissate dalle decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze;

considerando che si è resa necessaria un'altra modificazione a causa di un mutamento di competenza nell'ambito di un servizio nazionale incaricato dei controlli ufficiali delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria «sementi certificate», effettuate nei paesi e dai servizi figuranti nell'allegato e per le specie ivi elencate, soddisfano alle condizioni previste dall'allegato I delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE o 69/208/CEE, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato della presente decisione.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

Articolo 2

L'allegato della prima decisione 72/292/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuata nei paesi terzi [1], è modificato come segue:

1. Sotto i numeri progressivi 8, 9, 11, 15 e 18, il numero «2» che figura nella colonna 5 a fianco di «navone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal numero «1».

2. Sotto il numero progressivo 11, le parole «Ministerul Agriculturii şi Silviculturii, Bucuresti», che figurano nella colonna 3, sono sostituite dalle parole «Ministerul Agriculturii, Industrici Alimentare, Silviculturii şi Apelor-Inspectia de stat pentru calitatea semintelor şi materialului săditor».

3. Al punto 4 delle «Condizioni particolari», le parole «o in inglese» sono soppresse.

Articolo 3

L'allegato della seconda decisione 73/86/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi [2], è modificato come segue:

Sotto i numeri progressivi 2, 4 e 6, il numero «2» che figura nella colonna 5 di fianco a «novone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal numero «1».

Articolo 4

1. L'articolo 1 si applica fino al 30 giugno 1976:

— dal 1° luglio 1973, alle specie di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero e alle specie di cereali;

— dal 1° luglio 1974, alle altre specie.

2. L'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 si applicano alle colture destinate alla produzione di sementi raccolte dal 1° luglio 1975. Queste disposizioni possono essere applicate anche a colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima della data summenzionata.

3. L'articolo 2, punto 2, si applica dal 1° settembre 1972.

4. L'articolo 2, punto 3, si applica dal 1° gennaio 1973.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

[1] GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 22.

[2] GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 18.

ALLEGATO

N. Progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
1	Australia	Department of Primary Industrie, Canberra	Cavolo da foraggio	1 o 2 (*); 3, 4, 5
2	Iugoslavia	— Institut za poljoprivredna istraživanja (Istituto della ricerca agronomica), Novi Sad — Zavod za krmno bilje (Stazione di ricerca sugli alimenti degli animali), Kruševac — Institut za poljoprivredna istraživanja (Istituto della ricerca agronomica), Sarajevo — Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja poljoprivrednog fakulteta (Istituto dell'Università per il miglioramento e la produzione delle piante), Zagreb — Poljoprivredni institut (Istituto per le questioni agronomiche), Osijek — Kmetijski institut Slovenije (Istituto sloveno per le questioni agronomiche), Ljubljana — Zemjodelski institut (Istituto per le questioni agronomiche), Skopje	— Cavolo da foraggio, rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza)	1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5
3	Nuova Zelanda	Department of Agriculture	Cavolo da foraggio	1 o 2 (*); 3, 4, 5
4	Svizzera	— Stazione federale di ricerche agronomiche, Losanna — Stazione federale di ricerche agronomiche, Zurigo	Cereali, eccetto la scaiola, il mais e riso	1, 3, 4, 5
5	Spagna	Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Madrid	— Barbabietole — Cereali, eccetto la segale, la scaiola, il mais e il riso — Navone, cavolo da foraggio e rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra (colza, girasole, soia)	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5
6	Cecoslovacchia	Ústředni Kontrolni a zkušebni ústav zemědělský, Praha	— Barbabietole — Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale — Piante oleaginose e da fibra (girasole)	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

N. Progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
7	Stati Uniti	— Alabama Crop Improvement Association, Inc. — Alaska Crop Improvement Association — Arizona Crop Improvement Association — Arkansas State Plant Board, Division of Seed Certification — California Crop Improvement Association — Colorado Seed Growers' Association — Delaware Crop Improvement Association — Florida Department of Agriculture — Georgia Crop Improvement Association, Inc. — Idaho Crop Improvement Association, Inc. — Illinois Crop Improvement Association, Inc. — Indiana Crop Improvement Association, Inc. — Iowa Crop Improvement Association — Kansas Crop Improvement Association — Kentucky Seed Improvement Association — Louisiana Department of Agriculture, Division of Entomology — Maine Department of Agriculture, Division of Plant Industry — Maryland State Board of Agriculture, Department of Agronomy — Michigan Crop Improvement Association — Minnesota Crop Improvement Association — Mississippi Seed Improvement Association — Missouri Seed Improvement Association — Montana Seed Growers' Association — Nebraska Crop Improvement Association — Nevada Department of Agriculture, Division of Plant Industry	— Barbabietole da zucchero — Cereali, eccetto la scaiola e il mais — Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

Numero d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
7	Stati Uniti *(segue)*	— New Jersey Department of Agriculture, Division of Plant Industry		
		— New Mexico Crop Improvement Association		
		— New York Seed Improvement Coop., Inc.		
		— North Carolina Crop Improvement Association, Inc.		
		— North Dakota State Seed Department		
		— Ohio Seed Improvement Association		
		— Oklahoma Crop Improvement Association		
		— Oregon State University, Extension Service		
		— Pennsylvania State Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry		
		— South Carolina Crop improvement Association	— Barbabietole da zucchero	1, 3, 5, 6
		— South Dakota Crop Improvement Association	— Cereali, eccetto la scaiola e il mais	1, 3, 4, 5
		— Tennessee Crop Improvement Association	— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	1 o 2 (*); 3, 4, 5
		— Texas Department of Agriculture	— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 4, 5
		— Utah Crop Improvement Association		
		— Utah Agricultural Experiment Station		
		— Vermont Department of Agriculture		
		— Virginia Crop Improvement Association		
		— Washington State Crop Improvement Association, Inc.		
		— Washington State Department of Agriculture, Seed Branch		
		— West Virginia Associated Crop Growers' Association		
		— Wisconsin Crop Improvement Association		
		— Wyoming Seed Certification Service		

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1º luglio 1975.

Condizioni particolari

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

2. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per il controllo varietale delle sementi.

3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.

4. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

 a) servizio responsabile e paese,

 b) specie,

 c) varietà,

 d) numero di referimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,

 e) numero di riferimento della partita,

 f) peso netto o lordo dichiarato,

 g) «sementi non certificate».

 Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

5. Un attestato ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

 — superficie coltivata,

 — quantità delle sementi raccolte,

 — la conferma che le colture dalle quali provengono le sementi hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.

6. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito dell'etichetta speciale OCSE per le sementi che non sono ancora certificate definitivamente; questa etichetta reca le seguenti indicazioni supplementari:

 — numero di riferimento delle sementi di base,

 — denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di queste sementi di base.